

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da

ANGELO CAPUTO

- Presidente -

Sent. n. sez. 729/2026

PIERO MESSINI D'AGOSTINI

CC - 19/03/2026

ANNA MARIA DE SANTIS

R.G.N. 42846/2025

MICHELE CALVISI

FRANCESCO FLORIT

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

[REDACTED]
avverso il decreto del 23/10/2025 della CORTE D'APPELLO DI MESSINA

Udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale SIMONETTA CICCARELLI che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso;

lette la memoria di replica inviata dall'Avv. [REDACTED] [REDACTED] per conto dell'imputato, con cui si chiede l'accoglimento del ricorso;

ricorso trattato ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen..

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnato provvedimento, la Corte d'appello di Messina ha dichiarato inammissibile l'appello avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca della cauzione disposta con decreto del Tribunale.

2. Presentando ricorso per Cassazione, la difesa di [REDACTED] [REDACTED] lamenta, con unico motivo, l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 606, lett. c, cod. proc. pen., in relazione all'art. 568 del codice di rito e 10 d. lgs. 159/2011.

La conclusione alla quale è arrivata la Corte d'appello, nel senso che il provvedimento impositivo della cauzione di prevenzione non sia impugnabile, è smentita da una delle pronunce citate nella stessa motivazione del decreto



pronunciato dalla Corte d'appello che, facendo riferimento alla pronuncia a Sezioni Unite 46898 del 26 settembre 2019, ribadisce il principio contrario.

La sentenza ora citata, infatti, risolvendo il contrasto tra due orientamenti contrapposti, ha statuito che l'art. 10 d.lgs. n. 159/2011 è concepito come "norma generale di impugnazione anche per il merito delle misure di prevenzione personale ma estensibile anche ai provvedimenti in tema di misura di prevenzione patrimoniale che rechino un *vulnus* a posizioni garantite costituzionalmente, analoghe ad altre presidiate dal mezzo d'impugnazione" e che "è da escludere che l'art 27 d. lgs. 159/2011 contenente un elenco di provvedimenti impugnabili con l'appello anche per il merito, tracci un perimetro chiuso".

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso va rigettato, adducendo un motivo infondato, basato sull'indebita estensione all'istituto in esame (la cauzione 'preventiva') di principi elaborati *in consimili casu*, ma non *in eadem materia*.

2. Occorre riconoscere che sulla questione (appellabilità del provvedimento impositivo di cauzione, nell'ambito del procedimento di prevenzione) non vi sia, a livello di legittimità, assoluta omogeneità dei precedenti. Infatti, all'orientamento assolutamente dominante, che si può definire tradizionale, e che esclude l'impugnazione, in quanto non espressamente prevista dalla legge (tra le numerosissime, da tutte le sezioni: Sez. 6, n. 39829 del 26/06/2019, Gambina, Rv. 277065 - 01; Sez. 2, n. 4834 del 16/01/2013, Lo Russo, Rv. 255200) si contrappone una voce di segno opposto. Essa si è espressa in una pronuncia della Sez. 5 (la n. 12104 del 08/02/2021, Garbo, Rv. 280658 - 01) ove si è affermato che il provvedimento impositivo della cauzione di cui all'art. 31, comma 1, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è impugnabile dinanzi alla corte di appello, essendo privo di tassatività l'elenco dei provvedimenti contenuti nell'art. 27 del medesimo decreto. Decidendo in tal senso, la citata sentenza ha fatto riferimento ad uno specifico passaggio di una precedente sentenza delle Sezioni Unite (la sentenza n. 46898 del 26/09/2019, Ricchiuto, Rv. 277156) che aveva affermato la appellabilità, anche per ragioni di merito, del provvedimento (in materia di misure di prevenzione) con cui il tribunale neghi l'applicazione del controllo giudiziario richiesto ex art. 34-bis, comma 6, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Nell'affermare tale principio, le Sezioni Unite avevano chiarito che l'art. 10 d.lgs. 159/2011 è «concepito come norma generale di impugnazione, anche per il merito, delle misure di prevenzione personale, ma estensibile anche ai provvedimenti in tema di misure di prevenzione patrimoniale che rechino un



vulnus a posizioni garantite costituzionalmente, analoghe ad altre presidiate dal mezzo di impugnazione» e che «è da escludere che l'art. 27 d.lgs.. 159/2011, contenente un elenco di provvedimenti impugnabili con l'appello anche per il merito, tracci un perimetro chiuso» (Sez. U, n. 46898 del 26/09/2019, Ricchiuto, Rv. 277156).

Traendo spunto da tali affermazioni, l'isolata pronuncia sopra richiamata (Sez. 5, n. 12104 del 08/02/2021, Garbo, Rv. 280658 - 01) ha ritenuto che fosse venuto meno il principale argomento su cui era da sempre basato l'orientamento tradizionale, quello del *numerus clausus* dell'art. 27 d.lgs.. 159/2011, cioè della tassatività dei provvedimenti impugnabili ivi previsti.

3. Questo Collegio, per contro, ritiene necessario ribadire le ragioni di diritto poste a fondamento dell'orientamento consolidato e tradizionale, che non si pongono in contrasto con i principi espressi dalla sentenza Sez. U, n. 46898 del 26/09/2019, Ricchiuto, Rv. 277156.

La cauzione, infatti, pur prevista dal legislatore dall'art. 31 del d.lgs. n. 159 del 2011, nel capo V, dedicato alle «misure di prevenzione patrimoniali diverse dalla confisca», è dotata di caratteristiche specifiche, in quanto non 'vive' di vita propria, ma è accessoria ed ancillare ad altre misure di prevenzione personale, essendo diretta ad assicurarne il rispetto. Sempre soggetta a potenziale revisione, a mezzo del meccanismo di revoca previsto ex art. 31, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2001, per ragioni personali o familiari, anche di natura prettamente economica, la cauzione ha carattere strumentale e cautelativo, al fine di garantire «l'efficace deterrenza rispetto alla violazione delle prescrizioni di prevenzione» (Sent. n. 218/1998 Corte Cost.). Non essendo che un 'riflesso' di una misura principale, essa sì, pienamente impugnabile, in appello ed in Cassazione, non avrebbe senso, una volta consolidata la misura principale, cui la cauzione accede, privare la prima dello strumento destinato ad assicurarne la corretta esecuzione.

4. Per queste ragioni il motivo di ricorso non merita accoglimento. Tuttavia, la presenza di una 'voce' dissonante (peraltro, successivamente superata da Sez. 6, n. 25943 del 18/04/2025, Diana, Rv. 288396 - 01) nell'orientamento assolutamente maggioritario giustifica il rigetto (per infondatezza) piuttosto che l'inammissibilità (che richiederebbe la manifesta infondatezza), senza tuttavia rendere necessario impegnare le Sezioni Unite della Corte, non ravvisandosi un reale contrasto giurisprudenziale. Al rigetto segue la condanna al pagamento delle spese del processo, ex art. 616 cod. proc. pen..



P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 19 marzo 2026

Il Consigliere estensore

Francesco Florit

Il Presidente

Angelo Caputo

